

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO che in precedenza è stata inviata a tutti i Consiglieri copia del Verbale della Seduta Consiliare del 27/12/2018, il Verbale viene dato per letto;

RILEVATO che sul Verbale non vi sono osservazioni dei Consiglieri;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento del Consiglio Comunale, approvato con Delibera Consiliare n. 11 dd. 26.01.1996, esaminata dalla Giunta Provinciale il 16.02.1996 sub n.1914/2-B;

VISTO il codice degli enti locali CEL della Regione Trentino Alto Adige approvato con L.R. n.2/2018;

ACQUISITO il parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del presente atto espresso dal Responsabile della struttura competente dell'istruttoria ai sensi dell'art. 185 del CEL;

PRESENTI e votanti per alzata di mano n.14 Consiglieri, con voti favorevoli 13 , contrari 0 e astenuti 1 (Cemin);

d e l i b e r a

1.Di approvare, il Verbale della seduta del Consiglio Comunale d.d. 27/12/2018;

2.Di dare atto che contro il presente provvedimento possono essere esperiti:

- Ricorso giurisdizionale di fronte al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs.vo 02.07.2010, n. 104;
- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex articolo 8 del D.P.R. 1199/1971 entro 120 giorni;
- Opposizione alla Giunta Comunale ex articolo 183 del CEL;

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Rattin Albert

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art. 79 D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L)

Io sottoscritto Segretario Comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno **02/05/2019** all'Albo pretorio e all'Albo informatico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi fino al giorno **12/05/2019**.

Canal San Bovo, lì 02/05/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

CERTIFICAZIONE ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale dichiara ai sensi dell'art. 79 comma 3 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno **12 maggio 2019** ad ogni effetto di legge.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Canal San Bovo, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Sperandio Lino

Pareri resi in data **30.04.2019** ai sensi dell'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPREg. 1/02/2005 n. 3/L. Istruttoria relativa alla proposta di deliberazione di Consiglio comunale, avente ad oggetto:

approvazione verbale della seduta del 27/12/2018.

<i>PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA</i>
--

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa tecnico-amministrativa che regola la materia, come richiesto dall'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPREg. 1/02/2005 n. 3/L.

Canal San Bovo, 30/04/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to (Lino Sperandio)



COMUNE DI CANAL SAN BOVO

PROVINCIA DI TRENTO

Verbale del Consiglio Comunale di data 27/12/2018

Nella sala consiliare a seguito di regolari avvisi, il giorno giovedì 27 dicembre 2018 è riunito il consiglio comunale in seduta pubblica ordinaria di prima convocazione;

Sono presenti i seguenti :

CONSIGLIERI:

1. RATTIN ALBERT	[PRESENTE] PRESIDENTE
2. ANGERER ENNIO	[PRESENTE]
3. FRUET MARIAPIERA	[PRESENTE]
4. ZURLO NICOLA	[PRESENTE]
5. CECCO DENIS	[PRESENTE]
6. ANDREA CORONA	[PRESENTE]
7. PEROTTO GASPARE	[PRESENTE]
8. ZORTEA ALBERTO	[PRESENTE]
9. LOSS RENATO	[PRESENTE]
10. LOSS WALTER	[PRESENTE]
11. STEFANI GIUSEPPE	[PRESENTE]
12. CORONA CLELIA	PRESENTE]
13. CECCO CHRISTIAN	[PRESENTE]

Assenti giustificati; CEMIN MARIUCCIA e RATTIN GIULIA

Assiste e verbalizza il Segretario Comunale Sperandio Lino.

Accertata la validità dell'adunanza, presenti in 13 consiglieri; il Signor Rattin Albert in qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta ad ore 18.00 e passa a trattare i seguenti punti all'ODG.

Con votazione favorevole all'unanimità, astenuti gli interessati, vengono nominati scrutatori i cons. Stefani Giuseppe e Cecco Denis.

ODG PUNTO 1)

APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA DEL 12/11/2018.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO che in precedenza è stata inviata a tutti i Consiglieri copia del Verbale della Seduta Consiliare del 12/11/2018, il Verbale viene dato per letto;

RILEVATO che sul Verbale non vi sono osservazioni dei Consiglieri;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento del Consiglio Comunale, approvato con Delibera Consiliare n. 11 dd. 26.01.1996, esaminata dalla Giunta Provinciale il 16.02.1996 sub n.1914/2-B;

VISTO il T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P. Reg. 01/02/2005 n.3/L;

ACQUISITO il parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del presente atto espresso dal Responsabile della struttura competente dell'istruttoria ai sensi dell'art. 185 del CEL;

PRESENTI e votanti per alzata di mano n.13 Consiglieri, con voti favorevoli 12 , contrari 0 e astenuti 1 (Corona Clelia);

d e l i b e r a

1.Di approvare, il Verbale della seduta del Consiglio Comunale d.d. 12/11/2018;

2.Di dare atto che contro il presente provvedimento possono essere esperiti:

- Ricorso giurisdizionale di fronte al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs.vo 02.07.2010, n. 104;
- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex articolo 8 del D.P.R. 1199/1971 entro 120 giorni;
- Opposizione alla Giunta Comunale ex articolo 79 comma 5 del T.U.LL.RR.O.CC.

DELIBERA N. 34/2018

ODG PUNTO 2)

MOZIONE PROT. DD.04/12/2018 N. 6142 PRESENTATA DAL GRUPPO DI MINORANZA CONSILIARE AVENTE PER OGGETTO LA STRADA FORESTALE ROA TOTOGA.

Il consigliere Perotto Gaspare legge la mozione, allegata al presente verbale, e dice che l'amministrazione doveva muoversi prima non solo per ora per le calamità.

Il Sindaco dice che il progetto della strada sarà inserito dal distretto forestale come progetto da fare sulle opere forestali.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Mozione prot. dd.04/12/2018 n. 6142 con appendice alla mozione dd. 04/12/2018 prot. 6142, presentata dal gruppo di minoranza consiliare avente per oggetto La strada forestale Roa Totoga con cui si chiede il finanziamento, la progettazione, l'esecuzione dell'opera anche in piccoli lotti ogni anno in modo da soddisfare la richiesta dei censiti di Gobbera;

UDITA l'esposizione del punto da parte del consigliere Perotto Gaspare e la risposta del Sindaco come riportato a verbale;

VISTO che il Sindaco si pronuncia a favore dell'approvazione del documento;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento del Consiglio Comunale, approvato con Delibera Consiliare n. 11 dd. 26.01.1996, esaminata dalla Giunta Provinciale il 16.02.1996 sub n.1914/2-B;

VISTO il Codice degli enti locali della Regione Trentino Alto Adige approvato con LR. 2/2018;

RILEVATO che sulla mozione non vanno espressi i pareri di cui all'art. 185 del Codice degli enti locali;

PRESENTI e votanti per alzata di mano n. 13 Consiglieri, con voti favorevoli 13 , contrari 0 e astenuti 0;

d e l i b e r a

1.Di approvare la mozione prot. dd.04/12/2018 n. 6142 con appendice alla mozione dd. 04/12/2018 prot. 6142, presentata dal gruppo di minoranza consiliare avente per oggetto La strada forestale Roa Totoga, documento allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

2.Di dare atto che contro il presente provvedimento possono essere esperiti:

- Ricorso giurisdizionale di fronte al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs.vo 02.07.2010, n. 104;
- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex articolo 8 del D.P.R. 1199/1971 entro 120 giorni;
- Opposizione alla Giunta Comunale ex articolo 79 comma 5 del T.U.LL.RR.O.CC.

Del. N. 35/2018

ODG PUNTO 3)

**IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE – APPROVAZIONE ALIQUOTE,
DETRAZIONI E DEDUZIONI D'IMPOSTA PER IL 2019.**

Il Sindaco con la Dott. Castellaz illustra le aliquote Imis 2019.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 "legge finanziaria provinciale per il 2015" che ha istituito l'Imposta immobiliare semplice (IM.I.S.) in sostituzione dell'Imposta municipale

propria (I.MU.P.) e della Tassa per i servizi indivisibili (TA.S.I.), nonché le successive modifiche intervenute a più riprese nel testo della normativa stessa.

Vista la propria precedente deliberazione n. 3 dd. 23/03/2015 e s.m. con la quale è stato approvato il regolamento comunale per la disciplina dell'IM.I.S.

Preso atto che con l'IMIS il Comune incassa anche il gettito relativo agli immobili relativi alla categoria catastale D la cui IMUP ad aliquota base era invece versata direttamente allo Stato.

Preso atto che le aliquote standard fissate a valere per il 2018 dalla citata disciplina sono quelle di seguito indicate:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALiquOTA
Abitazione principale per le sole categorie catastali A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,35%
Abitazione principale per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,00%
Fattispecie assimilate per legge (art. 5 comma 2 lettera b) della L.P. n. 14/2014) ad abitazione principale e relative pertinenze, per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9	0,00%
Altri fabbricati ad uso abitativo	0,895%
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali A10, C1, C3 e D2	0,55%
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita inferiore o uguale ad € 75.000,00=	0,55%
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita inferiore o uguale ad € 50.000,00=	0,55%
Fabbricati destinati ad uso come "scuola paritaria"	0,00%
Fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale.	0,00%
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D3, D4, D6 e D9	0,79%
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita superiore ad € 75.000,00=	0,79%
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita superiore ad € 50.000,00=	0,79%
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale uguale o inferiore ad € 25.000,00=	0,00%
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale superiore ad € 25.000,00=	0,10%
Aree edificabili, fattispecie assimilate e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,895%

Considerato che il Comune può modificare le suddette aliquote nel rispetto dei limiti previsti dagli articoli 5, 6 e 14 della legge provinciale n. 14 del 2014

Preso atto che con riferimento all'abitazione principale la disciplina fissa una detrazione d'imposta pari ad euro 360,00, che il Comune può aumentare anche fino a piena concorrenza dell'imposta dovuta.

Preso atto che con riferimento ai fabbricati strumentali all'attività agricola la disciplina fissa una deduzione applicata alla rendita catastale non rivalutata pari a 1.500,00 euro che il Comune può aumentare anche fino a piena concorrenza dell'imposta dovuta.

Visti i valori di riferimento delle aree edificabili che il Comune ha individuato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4/2015.

Visti i Protocolli in materia di finanza locale a valere per gli anni dal 2016 al 2018, nei quali con riferimento alla manovra della fiscalità locale Giunta provinciale e Consiglio delle autonomie locali hanno determinato l'istituzione di aliquote standard agevolate, differenziate per varie categorie catastali (in specie relative all'abitazione principale, fattispecie assimilate e loro pertinenze, ed ai fabbricati di tipo produttivo), quale scelta strategica a sostegno delle famiglie e delle attività

produttive. Contestualmente, è stato assunto l'impegno per i Comuni di formalizzare l'approvazione delle aliquote stesse con apposita deliberazione (in quanto in carenza non troverebbero applicazione, ai sensi dell'art. 8 comma 1 della L.P. n. 14/2014 e dell'art. 1 comma 169 della L. n. 296/2006), e per la Provincia di riconoscere un trasferimento compensativo a copertura del minor gettito derivante dall'applicazione delle riduzioni così introdotte.

Valutati attentamente il quadro normativo di riferimento, gli accordi assunti tra Provincia e Consiglio delle Autonomie Locali, la necessità di non procedere, per quanto possibile, all'incremento della pressione fiscale per le fattispecie comunque non oggetto degli accordi stessi, e l'articolazione dei presupposti e delle basi imponibili di questo Comune.

Si propongono di seguito le aliquote IMIS a valere sul 2019 relative alle diverse fattispecie con la corrispondente previsione di gettito

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUTA	DETRAZIONE D'IMPOSTA	DEDUZIONE D'IMPONIBILE
Abitazione principale per le sole categorie catastali A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,35%	Euro 400,00	
Abitazione principale per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,00%		
Fattispecie assimilate per legge (art. 5 comma 2 lettera b) della L.P. n. 14/2014) ad abitazione principale e relative pertinenze, per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9	0,00%		
Altri fabbricati ad uso abitativo	0,91%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali A10, C1, C3 e D2	0,55%		
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita inferiore o uguale ad € 75.000,00=	0,55%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita inferiore o uguale ad € 50.000,00=	0,55%		
Fabbricati destinati ad uso come "scuola paritaria"	0,00%		
Fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale.	0,00%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D3, D4, D6 e D9	0,79%		
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita superiore ad € 75.000,00=	0,79%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita superiore ad € 50.000,00=	0,79%		
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale uguale o inferiore ad € 25.000,00=	0,00%		
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale superiore ad € 25.000,00=	0,10%		EURO 1.500,00
Aree edificabili, fattispecie	0,91%		

assimilate e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti			
---	--	--	--

Visto il Codice degli enti locali della Regione TAA approvato con L.R. 2/2018;

Visti gli allegati pareri di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile sulla proposta della presente deliberazione – ai sensi dell'art. 185 del Codice degli enti locali della Regione TAA approvato con L.R. 2/2018:

con voti n. 13 favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti su numero 13 consiglieri presenti e votanti per alzata di mano;

DELIBERA

- di determinare, per i motivi meglio espressi in premessa, le seguenti aliquote, detrazioni e deduzioni ai fini dell'applicazione dell'imposta immobiliare semplice per l'anno di imposta 2019
-

3. TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUTA	DETRAZIONE D'IMPOSTA	DEDUZIONE D'IMPONIBILE
Abitazione principale per le sole categorie catastali A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,35%	Euro 400,00	
Abitazione principale per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,00%		
Fattispecie assimilate per legge (art. 5 comma 2 lettera b) della L.P. n. 14/2014) ad abitazione principale e relative pertinenze, per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9	0,00%		
Altri fabbricati ad uso abitativo	0,91%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali A10, C1, C3 e D2	0,55%		
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita inferiore o uguale ad € 75.000,00=	0,55%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita inferiore o uguale ad € 50.000,00=	0,55%		
Fabbricati destinati ad uso come "scuola paritaria"	0,00%		
Fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale.	0,00%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D3, D4, D6 e D9	0,79%		
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita superiore ad € 75.000,00=	0,79%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita superiore ad € 50.000,00=	0,79%		
Fabbricati strumentali all'attività	0,00%		

agricola con rendita catastale uguale o inferiore ad € 25.000,00=			
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale superiore ad € 25.000,00=	0,1%		EURO 1.500,00
Aree edificabili, fattispecie assimilate e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,91%		

4. **di inviare** la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento, ai sensi, secondo le modalità (unicamente telematica) ed entro il termine di cui all'art. 13 comma 13bis del D.L. n. 201/2011, come convertito dalla L. n. 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
5. di dichiarare la presente deliberazione, con voti favorevoli all'unanimità, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183 comma 4 del Codice degli enti locali approvato con LR 2/2018;
6. **di dare evidenza** al fatto, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m., che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - ricorso in opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 comma 5 del Codice degli enti locali della Regione TAA approvato con L.R. 2/2018.;
 - ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2.7.2010 n. 104.

DELIBERA N. 36/2018

ODG PUNTO 4)

APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2019/2021 CON DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019/2021 E NOTA INTEGRATIVA.

Il Sindaco illustra la parte straordinaria del bilancio.

La dott.ssa Castellaz la parte ordinaria con i quadri generali di spesa, il bilancio per missioni evidenziando le minori entrate per il legname il livello del fondo cassa e la tempistica dei pagamenti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario

provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali;

Visto il comma 1 dell'art. 54 della legge provinciale di cui al paragrafo precedente dove prevede che *“In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale.”*;

Visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 2/2018;

Ricordato che, a decorrere dal 2017 gli enti locali della Provincia di Trento adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 dell'art. 11 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria ;

Ricordato che gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 prevedono la classificazione delle voci per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D.Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituisce limite ai pagamenti di spesa;

Visto l'art. 50 della L.P. 9 dicembre 2015 n. 18, che recepisce l'art. 151 del D.lgs. 267/2000 e s.m., il quale fissa il termine di approvazione del bilancio al 31 dicembre, stabilendo che, *“i termini di approvazione del bilancio stabiliti dall'articolo 151 possono essere rideterminati con l'accordo previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale e dall'articolo 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale)”*;

Ricordato che, con il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2018, sottoscritto in data 10 novembre 2017, la Provincia Autonoma di Trento e il Consiglio delle Autonomie Locali e ricordato che in data 28/11/2018 è stata approvata un'integrazione al protocollo 2018 con la fissazione del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019-2021 e dei documenti allegati al 31 marzo 2019;

Vista la deliberazione consiliare n. 69 del 17 maggio 2018, con cui è stato approvato il rendiconto della gestione relativo all'esercizio finanziario 2017;

Richiamato l'art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*.

Tenuto conto che le previsioni di entrata di natura tariffaria e tributaria sono state determinate sulla base dei seguenti provvedimenti:

- tariffe vevoli per l'anno 2019 per il servizio di gestione dei rifiuti urbani TARI: deliberazione della atto del Presidente della Comunità di Primiero n. 116 del 14/12/2017;
- tariffe vevoli per l'anno 2019 per il servizio acquedotto: deliberazione della Giunta Comunale n. 201 del 12/11/2018;

- tariffe valevoli per l'anno 2019 per il servizio fognatura: deliberazione della Giunta Comunale n. 204 del 12/11/2018;

Preso atto che le aliquote, le deduzioni e le detrazioni dell'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) per l'anno 2019 sono state decise con delibera di Consiglio comunale n. 36 dd. 27/12/2018;

Ricordato che, l'art. 8, comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 201° n. 27 stabilisce che: *“A decorrere dall'esercizio finanziario 2016 cessano di applicarsi le disposizioni provinciali che disciplinano gli obblighi relativi al patto di stabilità interno con riferimento agli enti locali e ai loro enti e organismi strumentali. Gli enti locali assicurano il pareggio di bilancio secondo quanto previsto dalla normativa statale e provinciale in materia di armonizzazione dei bilanci [..]”*.

Ricordato che la legge 12 agosto 2016, n. 164, reca "Modifiche alla Legge n. 243/12, in materia di equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli Enti Locali", e che, in particolare, l'art. 9 della Legge 24 dicembre 2012 n. 243 declina gli equilibri di bilancio per le Regioni e gli Enti locali in relazione al conseguimento, sia in fase di programmazione che di rendiconto, di un valore non negativo in termini di competenza tra le entrate e le spese finali; le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4, 5 dello schema di bilancio previsto dal D.lgs 118/2011 e le spese finali sono quelle ascrivibili al titolo 1, 2, 3 del medesimo schema; per gli anni 2018–2020, con legge di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale, è prevista l'introduzione del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa.

Visto l'art. 1, comma 466, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 che stabilisce che a decorrere dall'anno 2017 i comuni devono conseguire il saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 e che, per gli anni 2018-2020 nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento;

Visto lo schema di Documento Unico di Programmazione 2019-2021, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 224 del 04 dicembre 2018, comprendente il programma triennale delle opere pubbliche, predisposto dal Servizio finanziario sulla base delle informazioni fornite dai Servizi comunali, in relazione alle linee programmatiche di mandato ed agli indirizzi programmatori stabiliti dall'Amministrazione comunale;

Vista la proposta definitiva del Bilancio di previsione finanziario 2019-2021, approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 224 del 04 dicembre 2018 e corredata dalla Nota Integrativa;

Considerato che il progetto di Bilancio è stato redatto nell'osservanza delle disposizioni vigenti in materia;

Visto che il Revisore dei conti, con verbale assunto a protocollo comunale al n. 6440 del 18/12/2018, ha espresso parere favorevole alla proposta di bilancio ed ai suoi allegati;

Tenuto conto che si rende necessario procedere, così come è previsto dall'art. 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m., all'approvazione del Documento unico di programmazione (DUP) 2019-2021, del Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 e della Nota Integrativa al bilancio;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 25 del 31/07/2018 con cui è stato disposto di rinviare al 2020 l'adozione della contabilità economico-patrimoniale e l'adozione del bilancio

consolidato, secondo quanto previsto dall'art. 232 comma 2 e dall'art. 233-bis comma 3 del D.Lgs 267/2000;

Visto il Regolamento comunale di contabilità in vigore ;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m. e il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011 e s.m.;

Visto il Codice degli enti locali della Regione TAA approvato con L.R. n.2/2018;

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 185 del CEL del responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa ed alla regolarità contabile del presente provvedimento;

Con voti favorevoli n. 13 , astenuti n.0 , contrari n.0 su n.13 Consiglieri presenti e votanti; voti espressi per alzata di mano ed accertati nei modi di Legge;

delibera

1. di approvare il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021, allegato A alla presente deliberazione;
2. di approvare il Bilancio di previsione finanziario armonizzato 2019-2021 – allegato B alla presente deliberazione, redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 al D.Lgs. n.118/2011, con unico e pieno valore giuridico, anche con riferimento alla funzione autorizzatoria, nelle risultanze finali che si riportano nel seguente prospetto:

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	2020	2021
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	1.017.953,25			
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		569.000,00	0,00	0,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	1.372.003,54	920.450,00	920.450,00	920.450,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.844.698,08	580.153,00	580.153,00	580.153,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.982.744,61	1.230.907,00	1.150.907,00	1.087.907,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	6.665.908,81	1.720.250,00	299.500,00	299.500,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	11.865.355,04	4.451.760,00	2.951.010,00	2.888.010,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.208.129,10	970.500,00	970.500,00	970.500,00
Totale	13.573.484,14	5.922.260,00	4.421.510,00	4.358.510,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	14.591.437,39	6.491.260,00	4.421.510,00	4.358.510,00

SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	2020	2021
Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - Spese correnti	3.650.000,11	2.696.510,00	2.616.510,00	2.553.510,00
- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	4.907.460,68	2.289.250,00	299.500,00	299.500,00
- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese finali.....	8.557.460,79	4.985.760,00	2.916.010,00	2.853.010,00
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.283.416,07	970.500,00	970.500,00	970.500,00
Totale	10.375.876,86	6.491.260,00	4.421.510,00	4.358.510,00
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	10.375.876,86	6.491.260,00	4.421.510,00	4.358.510,00

3. di approvare la Nota Integrativa al bilancio di previsione finanziario 2019-2021, allegato C alla presente deliberazione;

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con separata votazione ai sensi dell'art. 183, comma 4, del CEL approvato con L.R. 2/2018 con voti favorevoli n.13 , astenuti n.0 contrari n.0 su n.13 Consiglieri presenti e votanti, voti espressi per alzata di mano ed accertati nei modi di Legge al fine di garantire l'immediata operatività al bilancio;

5. Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi :

a) opposizione, da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 183 comma 5 del CEL approvato con L.R. 2/2018;

- b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.01.1971, n. 1199;
- c) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro sessanta (60) giorni ai sensi della Legge 06.12.1971, n. 1034;
- ricorsi b) e c) sono alternativi

DELIBERA N.37/2018

ODG PUNTO 5) APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2019 DEL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI CANAL SAN BOVO.
--

il segretario dei Vigili del fuoco Furlan illustra il bilancio di previsione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che ai sensi delle disposizioni che regolano l'Ordinamento dei Corpi Volontari dei Vigili del Fuoco nelle Leggi Regionali 20.08.1954 n. 24 e 02.09.1978 n. 17, nonché 22.08.1998 n.26 e nel Regolamento di esecuzione, approvato con D.P.G.R. 02.12.1954 n. 52, è stato proposto da parte del Comandante del Corpo Volontario dei Vigili del Fuoco regolarmente istituito in questo Comune, lo schema di Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2019;

CHE lo stesso schema di bilancio è stato visto con il parere tecnico favorevole in data 3/12/2018 dal Servizio Antincendi della Provincia Autonoma di Trento come da nota P.A.T. di data ns. prot. 6254/2018;

ESAMINATI gli stanziamenti di ogni singolo articolo di entrata e di spesa;

PRESO ATTO che vengono erogati a carico del Bilancio Comunale 2019 i seguenti contributi:

- Per il pareggio della parte ordinaria del bilancio del Corpo VV.FF. l'importo di € 15.000,00=;
- Per il pareggio della parte straordinaria l'importo di € 7.500,00= che sarà integrato con euro 1.000,00 con successiva variazione di bilancio;

Stanziamenti già previsti per il loro ammontare nel Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2019 del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Canal San Bovo, che chiude in pareggio in entrata ed in uscita nell'importo di Euro 33.650,00=;

UDITA la discussione come riportata a verbale;

VISTO il codice degli enti locali della Regione T.A.A. approvato con L.R. 2/2018;

VISTO lo Statuto Comunale;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del presente atto, espresso dal Segretario Comunale;

ACQUISITO il parere favorevole della ragioneria comunale in ordine alla regolarità contabile dell'atto;

VISTA l'attestazione in ordine alla copertura finanziaria della spesa da parte della ragioneria comunale;

CON voti favorevoli n.13 , astenuti n.0, contrari n.0, su n.13 Consiglieri presenti e votanti, per alzata di mano;

d e l i b e r a

1.Di approvare il bilancio di previsione esercizio finanziario 2019 del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Canal San Bovo, nelle seguenti risultanze finali:

ENTRATE		USCITE	
Titolo I - Entrate per servizi retribuiti	610,00	Titolo I - Spese correnti	19.050,00
Titolo II - Entrate da contributi di parte corrente e assegnazione Enti	18.440,00	Titolo II - Spese in conto capitale	14.500,00
Titolo III - Entrate da alienazioni contributi c/capitale	12.000,00	Titolo III - Partite di giro	100,00
Titolo IV - Partite di Giro	100,00		
Avanzo di amministrazione	2.500,00		
TOTALE	33.650,00	TOTALE	33.650,00

2.Di erogare a carico del Bilancio Comunale dell'esercizio finanziario 2018 a pareggio del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2019 del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Canal San Bovo, il contributo ordinario di Euro 15.000,00= e straordinario di Euro 7.500,00= che sarà integrato con euro 1.000,00 con successiva variazione di bilancio;

3.di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con separata votazione ai sensi dell'art. 183, comma 4, del CEL approvato con L.R. 2/2018 con voti favorevoli n.13 , astenuti n.0 contrari n.0 su n.13 Consiglieri

presenti e votanti, voti espressi per alzata di mano ed accertati nei modi di Legge al fine di garantire l'immediata operatività al bilancio;

4. Di dare atto che avverso il presente provvedimento possono essere esperiti:

- ricorso giurisdizionale di fronte al T.R.G.A. di Trento ex articolo 29 allegato 1) del D.lgs 02/07/2010 n. 104 entro 60 giorni;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex articolo 8 del D.P.R. 1199/1971 entro 120 giorni;
- opposizione alla Giunta Comunale ex articolo 79 comma 5 del T.U.LL.RR.O.CC.

DELIBERA N. 38/2018

ODG PUNTO 6)

approvazione agevolazioni ai sensi dell'art. 14 del Regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani (TARI) per l'anno 2019.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Convenzione di data 23/09/2013 n. 12 rep mediante cui i Comuni di Canal San Bovo, Imer, Mezzano, Fiera di primiero, Transacqua, Siror, Tonadico e Sagron Mis, disponevano il trasferimento volontario alla comunità di Primiero del ciclo dei rifiuti funzione propria dei Comuni, da esercitare in forma associata e coordinata a cura della Comunità di Primiero a far data dal primo gennaio 2014;

VISTO l'atto amministrativo del Presidente della Comunità di Primiero n.116 di data 14/12/2017 con il quale si approva, per l'anno 2018 la nuova tariffa sui rifiuti (TARI) disciplinata dall'art. 1 comma 688 della Legge n.147 dd. 27/12/2013 relativa al servizio di raccolta trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani della Comunità di Primiero, si prende atto del piano finanziario redatto da Azienda ambiente e rilevato che il Consiglio di Comunità con delibera n. 25 /2018 ha approvato il Dup, il bilancio di previsione 2019/2021 e la nota integrativa nella quale a pg 41 è stato stabilito che il regime tariffario TARi non ha subito modifiche pertanto per l'anno 2019 si confermano le tariffe già applicate nel 2018;

VISTO inoltre il punto 14 del deliberato della delibera sopraindicata, dove si da atto che i Comuni potranno deliberare agevolazioni tariffarie in relazione all'art. 14 del regolamento per l'applicazione della Tari approvato dalla Comunità di Primiero con delibera dell'Assemblea n. 3 dd. 03/03/2014;

RITENUTO pertanto con il presente provvedimento di determinare per l'anno 2019 le seguenti agevolazioni:

1. Di determinare, ai sensi dell'art. 14 comma 1 lettera a) del Regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani (TARI) approvato dalla Comunità di Primiero con delibera dell'Assemblea n. 3 dd. 03/03/2014, la sostituzione del Comune o dei Comuni di competenza nel pagamento totale dell'importo dovuto a titolo di tariffa, alle scuole elementari e

medie inferiori pubbliche, fino alla data in cui si verificherà il passaggio di competenze ad altro ente, nella misura del 100% sia della parte fissa della tariffa che della parte variabile.

2. Di determinare, ai sensi dell'art. 14 comma 1 lettera b) del Regolamento succitato, la sostituzione del Comune nel pagamento totale dell'importo dovuto a titolo di tariffa, per locali ed aree di proprietà comunale o tenute a disposizione dal comune utilizzate dalle organizzazioni di volontariato, costituite esclusivamente per fini di solidarietà sociale, e dalle associazioni che perseguano finalità di rilievo sociale, storico, culturale, sportivo ecc... fatte salve le diverse disposizioni stabilite nelle apposite convenzioni, nella misura del 100% della parte fissa della tariffa e di 12 svuotamenti del bidone assegnato per la parte variabile.

3. Di determinare, ai sensi dell'art. 14 comma 2 lettera b) del Regolamento succitato, la sostituzione del Comune nel pagamento parziale dell'importo dovuto a titolo di tariffa, a quelle utenze composte da almeno un soggetto che per malattia o handicap o soggetti a dialisi (che svolgono terapie direttamente a casa propria) produce una notevole quantità di tessili sanitari (rifiuti di tipo indifferenziato come pannolini e pannoloni) relativamente a costo degli svuotamenti fino a un massimo di euro 120 all'anno per ciascuna persona avente i suddetti requisiti comprovati da idonea certificazione medica.

4. Di determinare, ai sensi dell'art. 14 comma 2 lettera c) del Regolamento succitato, la sostituzione del Comune nel pagamento parziale dell'importo dovuto a titolo di tariffa nel caso di manifestazioni socio-culturali aperte a tutta la collettività, organizzate per fini di solidarietà sociale e/o beneficenza da associazioni iscritte all'albo comunale o da comitati informali, nell'ambito dei quali i proventi non derivino dall'esercizio di attività commerciale, ma eventualmente da libere offerte, nella misura del 20% della parte fissa della tariffa.

VISTO il contratto di servizio unitario stipulato con Azienda Ambiente srl, applicabile a tutti i Comuni della Comunità di Primiero ed approvato con delibera del Consiglio comunale nr.38/2011;

VISTO l'art. 49 comma 3 lettera i) del CEL approvato con LR 2/2018 che riconosce la competenza del Consiglio Comunale per l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, compresa la determinazione delle relative aliquote e detrazioni;

PRESO ATTO altresì del parere di regolarità tecnico-amministrativa e contabile, e copertura finanziaria espresso dalla ragioneria comunale, come previsto dall'art. 185 CEL approvato con L.R. 2/2018;

CON VOTI favorevoli nr 13, contrari nr.0, astenuti nr.0, su nr.13 consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano ed accertati dal Presidente con l'ausilio degli scrutatori previamente nominati,

DELIBERA

1. Di determinare per l'anno 2019, ai sensi dell'art. 14 comma 1 lettera a) del Regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti

urbani (TARI) approvato dalla Comunità di Primiero con delibera dell'Assemblea n. 3 dd. 03/03/2014, la sostituzione del Comune o dei Comuni di competenza nel pagamento totale dell'importo dovuto a titolo di tariffa, alle scuole elementari e medie inferiori pubbliche, fino alla data in cui si verificherà il passaggio di competenze ad altro ente, nella misura del 100% sia della parte fissa della tariffa che della parte variabile.

2. Di determinare per l'anno 2019, ai sensi dell'art. 14 comma 1 lettera b) del Regolamento succitato, la sostituzione del Comune nel pagamento totale dell'importo dovuto a titolo di tariffa, per locali ed aree di proprietà comunale o tenute a disposizione dal comune utilizzate dalle organizzazioni di volontariato, costituite esclusivamente per fini di solidarietà sociale, e dalle associazioni che perseguono finalità di rilievo sociale, storico, culturale, sportivo ecc... fatte salve le diverse disposizioni stabilite nelle apposite convenzioni, nella misura del 100% della parte fissa della tariffa e di 12 svuotamenti del bidone assegnato per la parte variabile.

3. Di determinare per l'anno 2019, ai sensi dell'art. 14 comma 2 lettera b) del Regolamento succitato, la sostituzione del Comune nel pagamento parziale dell'importo dovuto a titolo di tariffa, a quelle utenze composte da almeno un soggetto che per malattia o handicap o soggetti a dialisi (che svolgono terapie direttamente a casa propria) produce una notevole quantità di tessili sanitari (rifiuti di tipo indifferenziato come pannolini e pannoloni) relativamente a costo degli svuotamenti fino a un massimo di euro 120 all'anno per ciascuna persona avente i suddetti requisiti comprovati da idonea certificazione medica.

4. Di determinare per l'anno 2019, ai sensi dell'art. 14 comma 2 lettera c) del Regolamento succitato, la sostituzione del Comune nel pagamento parziale dell'importo dovuto a titolo di tariffa nel caso di manifestazioni socio-culturali aperte a tutta la collettività, organizzate per fini di solidarietà sociale e/o beneficenza da associazioni iscritte all'albo comunale o da comitati informali, nell'ambito dei quali i proventi non derivino dall'esercizio di attività commerciale, ma eventualmente da libere offerte, nella misura del 20% della parte fissa della tariffa.

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con separata votazione ai sensi dell'art. 183, comma 4, del CEL approvato con L.R. 2/2018 con voti favorevoli n.13 , astenuti n.0 contrari n.0 su n.13 Consiglieri presenti e votanti, voti espressi per alzata di mano ed accertati nei modi di Legge al fine di garantire l'immediata operatività di quanto previsto in delibera;

6. Di trasmettere copia del presente provvedimento ad Azienda Ambiente s.r.l. quale Ente gestore del servizio, che curerà l'applicazione e la riscossione del nuovo corrispettivo tariffario per l'anno 2019;

7. Di dare atto che avverso il presente provvedimento possono essere esperiti:

- ricorso giurisdizionale di fronte al T.R.G.A. di Trento ex articolo 29 allegato 1) del DLgs 02/07/2010 n. 104 entro 60 giorni;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex articolo 8 del D.P.R. 1199/1971 entro 120 giorni:

- opposizione alla Giunta Comunale ex articolo 79 comma 5 del T.U.LL.RR.O.CC.

DELIBERA N. 39/2018

ODG PUNTO 7)
APPROVAZIONE DEL "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA
VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE".

Il Sindaco illustra il punto precisando che le telecamere per Canal san Bovo saranno installate a Lausen e che il progetto è in corso di stesura per tutti i comuni della Comunità.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che :

- le Amministrazioni comunali facenti parte della Comunità di Primiero intendono installare un sistema di videosorveglianza sul proprio territorio comunale al fine di prevenire il danneggiamento di beni pubblici, per la tutela dell'integrità delle persone e delle cose, la prevenzione degli atti criminosi e per il monitoraggio della circolazione stradale, incrementando la sicurezza sulla viabilità;
- l'utilizzo di tali sistemi viene considerato trattamento di dati personali, consistente nella raccolta, conservazione e utilizzo delle immagini riprese dalle telecamere installate e che, pertanto deve essere oggetto di particolari garanzie e tutele;
- il trattamento dei dati personali attraverso il sistema di videosorveglianza avrà le seguenti finalità istituzionali:
 - a. prevenire, scoraggiare e reprimere episodi di microcriminalità, assicurando, di conseguenza, maggiore sicurezza ai cittadini;
 - b. proteggere l'incolumità degli individui, la sicurezza urbana, l'ordine e la sicurezza pubblica;
 - c. assicurare un regolare esercizio dei servizi pubblici accrescendone fiducia e sicurezza degli utenti;
 - d. tutelare gli immobili di proprietà o in gestione delle Amministrazioni comunali e il patrimonio pubblico, prevenendo e reprimendo atti di danneggiamento e vandalismo;
 - e. monitorare e coordinare l'attività di protezione civile;
 - f. incrementare la sicurezza della circolazione stradale, prevenzione e ricostruzione dinamica incidenti stradali, lotta alla pirateria stradale;
 - g. monitorare flussi di traffico attraverso controllo di varchi stradali;
 - h. assicurare una maggiore tutela ambientale, prevenendo e reprimendo attività di abbandono rifiuti sul territorio e/o conferimento degli stessi in modo difforme da quanto previsto dai regolamenti comunali anche mediante l'installazione di sistemi temporanei di videosorveglianza, all'accertamento di eventuali violazioni amministrative, se risultano difficili da attuare o inefficaci altre misure (L. 24 novembre 1981, n. 689);
 - i. possibilità di comunicare in tempo reale agli utenti della strada ogni notizia utile ai fini della circolazione stradale;
 - j. controllo di determinate aree ritenute cruciali per poter dissuadere ed eventualmente perseguire il compimento di atti e fatti idonei alla consumazione di determinati reati.

Atteso che i sistemi di videosorveglianza rappresentano un importante strumento di ausilio per le Forze dell'Ordine nelle attività di controllo del territorio, al fine di concorrere alla sicurezza urbana e in quella stradale.

Rilevato che la cooperazione tra le Forze di Polizia dello Stato e Polizia Locale può trovare nello scambio informativo e nella gestione "interconnessa" di un sistema di videosorveglianza una risposta che contribuisca ad innalzare nella cittadinanza il concetto di vivere in sicurezza.

Considerato opportuno aderire ad un sistema integrato di videosorveglianza che vede coinvolti tutti i Comuni appartenenti alla Comunità di Primiero con l'adozione di un atto regolamentare unico ed omogeneo per uniformare la realizzazione e gestione dell'infrastruttura nonché l'attività della Polizia Locale, principale attore in tale contesto, per il trattamento dei dati personali attraverso le immagini degli apparati di videosorveglianza.

Ritenuto che suddette finalità rispondono ai principi di cui al Provvedimento generale del Garante Privacy e risultano del tutto conformi:

- in ambito nazionale:

- alle funzioni istituzionali demandate ai Comuni ai sensi del Codice degli Enti Locali della regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con l.r. 2/2018 come modificato con l.r. 6/2018;
- alle funzioni attribuite alla Polizia Locale dalla Legge 7 marzo 1986 n. 65 sull'ordinamento della Polizia Municipale e dalla l.p. 8/2005 – Legge sulla Polizia Locale;
- al Provvedimento in materia di videosorveglianza del Garante per la protezione dei dati personali del 8 aprile 2010;
- ai vari interventi legislativi in tema di sicurezza urbana e, da ultimo, al d.l. 14/2017, convertito con l. 48/2017 – Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;
- al d.lgs. 51/2018 e al d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018, – Codice in materia di protezione dei dati personali;

- in ambito internazionale:

- alla Convenzione di Strasburgo 28 gennaio 1981 n. 108, sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, ratificata in Italia con legge 21 febbraio 1989 n. 98;
- alla direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati attuata in Italia con d.lgs. 51/2018;
- al Regolamento Generale (UE) sulla protezione dei dati n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

Considerato che, per dare corso alle finalità sopra citate, si rende preliminarmente necessario garantire che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di impianti di videosorveglianza si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

Dato atto che :

- l'attività di videosorveglianza raccoglie solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando (quando non indispensabili) immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza;
- per quanto non risulta essere dettagliatamente disciplinato nel regolamento che si adotta, si fa rinvio alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e ai provvedimenti del Garante in materia di videosorveglianza.

Ritenuto opportuno demandare a deliberazioni delle Giunte dei Comuni, coinvolti nel progetto di videosorveglianza integrata, l'adozione di apposito disciplinare, previsto dall'art. 17 del Regolamento, relativo all'individuazione dei dispositivi, la loro ubicazione nel caso di postazioni fisse, le caratteristiche, le modalità di utilizzazione, le garanzie e tutele, eventuali dettagli tecnici nonché l'informativa.

Vista la nota del 26 luglio 2018 (prot. 0010066 del Comune di Primiero san Martino di Castrozza), con la quale il Sindaco del Comune di Primiero San Martino di Castrozza, in qualità di ente capofila della convenzione del servizio di Polizia Locale di Primiero, unitamente al Presidente della Comunità di Primiero, hanno trasmesso al Commissariato del Governo per la Provincia Autonoma di Trento il progetto del sistema integrato di videosorveglianza in argomento.

Vista la nota di risposta del Commissariato del Governo con la quale, al fine di valutare le garanzie e finalità del sistema di videosorveglianza, richiedeva ai Comuni l'adozione formale del regolamento da sottoporre al Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Ritenuto necessario :

- adottare un regolamento che preveda specifiche modalità in tema di trattamento dei dati, le funzioni e le attività del responsabile e degli incaricati al trattamento, specifiche modalità di raccolta nonché accorgimenti da adottare le riprese video;
- prevedere l'istituzione di un "Registro generale degli accessi" in ottemperanza a quanto disposto dall'art.30 del regolamento UE n.2016/679.

Tenuto conto che:

- la materia è principalmente disciplinata dal Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" (d'ora in poi "Codice") che regola la protezione dei dati personali;
- per meglio rispondere al citato regolamento U.E. ed ai decreti conseguenti ma anche dello stesso codice della privacy (D.lvo 196/2003) di dover adottare un regolamento denominato "Regolamento per la disciplina della videosorveglianza sul territorio comunale" oggetto della presente deliberazione.

Dato atto che:

- è del Consiglio comunale la competenza per l'approvazione perché la materia inerente la protezione dei dati personali viene trattata non solo da un punto di vista dell'attuazione organizzativa, ma anche da un punto di vista della tutela dei diritti dell'interessato;
- il Regolamento in oggetto ha quindi un contenuto ampio in materia di privacy in quanto disciplina: le modalità di individuazione del "Titolare" del trattamento dei dati e quelle di nomina dei "Responsabili", degli "Incaricati" del trattamento di dati;
- gli adempimenti in tema di trattamento dei dati personali ed, in particolare, dei dati sensibili e giudiziari; o le modalità di redazione e divulgazione delle informative; o le procedure per l'esercizio dei diritti dell'interessato;
- le modalità di adempimento agli obblighi in materia di "misure di sicurezza";
- gli argomenti sopra elencati sono ripartiti in due titoli, il primo dedicato al trattamento dei dati personali, il secondo al trattamento dei dati sensibili (e giudiziari);
- i comuni, anche in relazione alle specifiche competenze ad essi attribuite da disposizioni normative volte a garantire la sicurezza urbana, si sono avvalsi della facoltà di ricorrere all'utilizzo della videosorveglianza quale forma di controllo e deterrenza di fenomeni criminosi e di atti vandalici.

Visto lo schema di regolamento predisposto dagli uffici del Corpo di Polizia Locale di Primiero, composto di n. 21 articoli che si allega al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con Legge Regionale 03.05.2018, n.2.

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.185 della Legge Regionale 03.05.2018, n.2, sulla proposta di adozione della presente deliberazione in ordine alla regolarità tecnico amministrativa del segretario comunale e contabile della ragioneria comunale;

Con voti favorevoli n. 13 contrari n.0, astenuti n.0, su n.13 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni in premessa esposte, il “Regolamento per la disciplina della videosorveglianza sul territorio comunale” composto di n.21 articoli, nel testo allegato sub 1) al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;
2. di trasmettere copia del presente provvedimento al Commissariato del Governo di Trento per gli adempimenti di competenza;
3. di dare atto che a norma dell’art. 4, della L.P. 20.11.1992, n. 23 e ss.mm., avverso il presente provvedimento è possibile presentare:
 - opposizione da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art.183, comma 5 della Legge Regionale 03.05.2018, n.2;
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A., entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 29 dell’allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n.104;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e ss.mm.;

DELIBERA N. 40/2018

ODG PUNTO 8)
REVISIONE DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 7 COMMA 10 DELLA L.P. 19/2016 E
ART. 24 DEL DLGS 175/2016 COME MODIFICATO DAL DLGS 100/2017;
RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE AL 31/12/2017.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 49 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. n.2/2018;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell’art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo"), nonché quanto disposto – ai fini dell’adeguamento dell’ordinamento locale alla normativa suddetta – dall’art. 7 l.p. 29 dicembre 2016, n. 19;

VISTO che ai sensi dell’art. 24 l.p. 27 dicembre 2010, n. 27 – come modificato dal testé richiamato art. 7 l.p. n. 19/2016 cit.- gli Enti locali della Provincia autonoma di Trento non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e comunque diverse da quelle prescritte dall’art. 4 d.lgs. n. 175/2016 cit.;

CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 18, co 3 bis 1 della legge provinciale 1 febbraio 2005 e dell’art. 24 co 4 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 19 e ss.mm.ii, gli Enti Locali della Provincia di Trento sono tenuti, con atto triennale aggiornabile entro il 31 dicembre di ogni anno, alla ricognizione delle proprie partecipazioni societarie, dirette e indirette, e ad adottare un

programma di razionalizzazione, soltanto qualora siano detentrici di partecipazioni in società che integrino i presupposti indicati nella norme citate. Tali disposizioni assolvono, nel contesto locale, alle finalità di cui all'analogo adempimento, previsto dall'articolo 20 del T.U.S.P, e trovano applicazione a partire dal 2018, con riferimento alla situazione del 31 dicembre 2017;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P. comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

- allo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4 co. 3);

- qualora la società abbia per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4 co. 7);

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Canal San Bovo e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S. P;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, co. 1, d.lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

RILEVATO che per effetto dell'art. 7 co. 10 l.p. n. 19/2016, entro il 31/12/2018, il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute al 31 dicembre 2017, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che - i fini di cui sopra ed ai sensi dell'art. 18 co. 3 bis e 3 bis 1 l.p. 10 febbraio 2005, n. 1, applicabili agli Enti locali per effetto e nei termini stabiliti dall'art. 24 co. 4 l.p. n. 27/2010 cit. - devono essere fatte oggetto di un piano di razionalizzazione le partecipazioni per le

quali si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

- a) partecipazioni societarie che non possono essere detenute in conformità all'articolo 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27;
- b) società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 250.000,00- Euro o in un'ideale misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto; ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'articolo 24, comma 1, della legge provinciale n. 27 del 2010.

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 28/09/2017 avente per oggetto "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art.7 co. 10 l.p. 29 dicembre 2016, n. 19 e art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100 — ricognizione delle partecipazioni societarie possedute ed Individuazione delle partecipazioni da alienare.

RITENUTO di confermare il piano di razionalizzazione approvato con la deliberazione citata al punto precedente, in particolare per quanto riguarda l'alienazione della partecipazione nella società Lozen energia srl e nella Società Lagorai funivie spa e la liquidazione della società Idrogenesis srl e la società San Martino primiero trasporti a fune;

RILEVATO che in data odierna è stata effettuata in data 20/12/2018 un'asta pubblica per la vendita della partecipazione nella società Lagorai funivie spa che è andata deserta e che in data 27/12/2018 è stata effettuata un'asta pubblica per la vendita della partecipazione nella società Lozen energia srl che ha avuto esito positivo ; rilevato inoltre che in data 30/09/2018 è stata posta in liquidazione la società Idrogenesis srl ed inoltre in data 02/11/2018 è stata posta in liquidazione la società San Martino primiero trasporti a fune;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1, T.U.S.P..

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti;

VISTO l'esito dell'analisi annuale della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATO il Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, con atto del Sindaco di data 31/03/2015 prot. 1351/15 e vista la Relazione sui risultati sul piano partecipate 2015 approvata con atto del Sindaco dd. 11/03/2016 prot. 1106/2016, provvedimenti del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c.2, T.U.S.P. nonché la revisione straordinaria delle partecipate adottata con delibera del Consiglio comunale n. n. 26 del 28/09/2017 avente per oggetto "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art.7 co. 10 l.p. 29 dicembre 2016, n. 19 e art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100 —ricognizione delle partecipazioni societarie possedute ed Individuazione delle partecipazioni da alienare.

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 7 co. 10 l.p. n. 19/2016 occorre individuare le partecipazioni eventualmente soggette a piani di razionalizzazione ed alienazione;

RITENUTO che le partecipazioni da razionalizzare o alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

TENUTO CONTO che la mancanza od invalidità del presente atto deliberativo renderebbe inefficace l'atto di alienazione delle partecipazioni di cui trattasi;

ACCERTATO che in base a quanto sopra, con riferimento alla società Lozen energia srl e alla società Funivie Lagorai sussistono ragioni per l'alienazione di dette partecipazioni, per le motivazioni specificate negli allegati alla presente delibera;

ACCERTATO infine che rispetto alle altre società indicate nell'allegato al presente atto sussistono le ragioni per il loro mantenimento in particolare che, per quanto attiene alla partecipazione in seno all'Azienda per la promozione Turistica San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi (soc. cooperativa il cui numero di dipendenti è inferiore al numero degli amministratori) pari allo 0,18%, si ritiene di confermare il mantenimento della partecipazione stante l'oggettiva ricaduta sull'intero territorio dell'attività di promozione e di marketing svolta dalla società, che assicura un evidente indotto positivo in termini di presenze turistiche, di occupazione e di economia di settore, particolarmente significativo e rilevante per le Valli del Primiero e Vanoi;

PREMESSO quanto sopra;

DOPO discussione, come riportata nel verbale di seduta;

VISTA la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

VISTO il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. n.2/2018;

VISTO il parere espresso dall'organo di revisione dd. 24/12/2018 ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), d.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 53 co. 2 l.p. 9 dicembre 2015, n. 18;

Preso atto:

- del parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Segretario Comunale ex art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
- del parere favorevole di regolarità contabile espresso dalla ragioneria comunale per quanto di competenza ex art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

VISTO lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli nr. 11, contrari nr. 0 e astenuti nr. 2 (Perotto Gaspare e Loss Walter) su nr. 13 Consiglieri presenti e votanti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Canal San Bovo alla data del 31 dicembre 2017, accertandole come da allegati alla presente deliberazione, quali parti integranti e sostanziali.
2. Di confermare il piano di razionalizzazione , approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 dd. 28/09/2017, in particolare per quanto riguarda l'alienazione delle quote possedute nelle società Lozen energia srl (in corso di vendita alla data odierna) e nella società Funivie Lagorai spa e dando atto che è stata effettuata la liquidazione della Società Idrogenesis srl e San Martino Primiero trasporti a fune;
3. Di sollecitare la Azienda per la promozione Turistica San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi a provvedere, in tempi brevi, alla riduzione del numero dei relativi amministratori al fine di regolarizzare , nel breve periodo, la situazione societaria;
4. Di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo. A tal fine la Giunta comunale riferirà al Consiglio sull'attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione.
5. Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune.
6. Di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione, ai soggetti di cui all'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo.
7. Di inviare copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P.
8. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata votazione favorevoli nr. 11, contrari nr. 0 e astenuti nr. 2 (Perotto Gaspare e Loss Walter) su nr. 13 Consiglieri presenti e votanti, espressi nelle forme di legge al fine di consentire il rispetto dei tempi previsti dalla normativa in materia;
9. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L ;

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, N. 1199;
- ricorso giurisdizionale avanti il T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi del Decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104.
DELIBERA N. 41/2018

ODG PUNTO 9)

NOMINA DI UN NUOVO MEMBRO DEL COMITATO DI REDAZIONE GIORNALINO COMUNALE VANOI NOTIZIE IN SOSTITUZIONE DI MEMBRO DIMISSIONARIO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n.25 dd.01.03.1991 esecutiva ai sensi di legge, nonché la deliberazione consiliare n.46 dd.21.07.1995, esecutiva ai sensi di legge, con le quali, nell'approvare la redazione di un proprio notiziario di informazione con l'istituzione di un comitato di redazione, veniva rideterminata la composizione del Comitato di redazione da tre a cinque consiglieri di cui tre di nomina della maggioranza e due di nomina della minoranza;

VISTA la delibera di consiglio comunale n. 32/2015 con la quale si fissava la composizione del Comitato di redazione del giornalino comunale, prevedendo un comitato di 4 membri; il Sindaco, due consiglieri comunali di maggioranza e uno di minoranza e vista la delibera di Consiglio comunale n.33/2015 con la quale si nominava, il Comitato di redazione del notiziario di informazione sull'attività amministrativa comunale denominato "Vanoi Notizie", prevedendo numero 4 membri come di seguito:

-il Sindaco di diritto:

due consiglieri di maggioranza Zaira Venzo e Corona Andrea
e uno di minoranza Stefani Giuseppe;

VISTO che in data ns. prot. 16/03/2018 n. 1338 la consigliera comunale Zaira Venzo ha dato le dimissioni da consigliere comunale e quindi è necessario procedere alla nomina di un nuovo membro del Comitato di redazione per la maggioranza consiliare;

IL SINDACO propone per la maggioranza il consigliere Cecco Denis e chiede ed ottiene all'unanimità dal Consiglio la votazione per alzata di mano;

ACQUISITO il parere favorevole, del Segretario comunale in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del presente atto, in relazione alle sue competenze, ai sensi dell'art. 185 del CEL approvato con LR 2/2018;

VOTAZIONE favorevoli 12, contrari 0 ed astenuti 1 (Cecco Denis) su numero 13 consiglieri presenti e votanti per alzata di mano;

d e l i b e r a

1.Di nominare, a seguito di votazione come soprariportato, nel Comitato di redazione del notiziario di informazione sull'attività amministrativa comunale denominato "Vanoi Notizie", al posto della consigliera Zaira Venzo il consigliere comunale Cecco Denis dando atto che il Comitato risulta così composto:

-il Sindaco di diritto:
due consiglieri di maggioranza Cecco Denis e Corona Andrea
e uno di minoranza Stefani Giuseppe;

2. Di dare atto che avverso il presente provvedimento possono essere esperiti:

- ricorso giurisdizionale di fronte al T.R.G.A. di Trento ex articolo 2 lettera b) della L. 1034/1971 entro 60 giorni;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex articolo 8 del D.P.R. 1199/1971 entro 120 giorni;
- opposizione alla Giunta Comunale ex articolo 183 comma 5 del CEL;

DELIBERA N. 42/2018

<p style="text-align: center;">ODG PUNTO 10) NOMINA DI UN NUOVO MEMBRO NEL CONSIGLIO DI BIBLIOTECA COMUNALE IN SOSTITUZIONE DI MEMBRO DIMISSIONARIO.</p>
--

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

l'art. 9 del Regolamento di Biblioteca come modificato con delibera di Consiglio comunale n. 35 dd. 23/06/2015, immediatamente eseguibile, prevede la composizione del Consiglio di Biblioteca come segue:

- Il Sindaco o Assessore delegato;
- Due Consiglieri Comunali di cui uno di minoranza;
- Un rappresentante della locale Scuola Primaria di primo grado (ex scuola elementare);
- Un rappresentante della locale Scuola Primaria di secondo grado (ex scuola Media);
- Un rappresentante dell'Ecomuseo del Vanoi

con delibera di Consiglio comunale n.36/2015 si provvedeva a nominare i due consiglieri comunali - Venzo Zaira per la maggioranza e Rattin Giulia per la minoranza;

in data ns prot. 16/03/2018 n. 1338 la consigliera Venzo Zaira ha dato le dimissioni da consigliere comunale e quindi è necessario procedere alla nomina di un rappresentante di maggioranza nel Consiglio di biblioteca;

Il Sindaco propone per la maggioranza il consigliere Cecco Christian e chiede ed ottiene all'unanimità dal Consiglio la votazione per alzata di mano;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnico amministrativa del segretario comunale e rilevato che la presente delibera non comporta impegno di spesa;

Votazione favorevoli 12, contrari 0 ed astenuti 1 (Cecco Christian) su numero 13 consiglieri presenti e votanti per alzata di mano;

d e l i b e r a

1. Di nominare, per quanto in premessa, a seguito della votazione di cui sopra, in seno al Consiglio della Biblioteca Pubblica Comunale di Canal San Bovo il consigliere per la maggioranza Cecco Christian in sostituzione della consigliera Venzo Zaira dimissionaria, rinviando a successivo atto di Giunta comunale la nomina dello stesso nel Consiglio di biblioteca;

2. Di dare atto che avverso il presente provvedimento possono essere esperiti:

- Ricorso giurisdizionale di fronte al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. vo 02.07.2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex articolo 8 del D.P.R. 1199/1971 entro 120 giorni;
- opposizione alla Giunta Comunale ex articolo 79 comma 5 del DP.Reg 01.02.2005 n. 3/L;

DELIBERA N. 43/2018

Il Sindaco conclusi gli argomenti da trattare dichiara chiusa la seduta ad ore 19,05 del giorno 27/12/2018

Canal San Bovo 27/12/2018

IL SINDACO
RATTIN ALBERT _____

IL SEGRETARIO COMUNALE VERBALIZZANTE
SPERANDIO LINO _____

Allegato odg del Consiglio comunale.

COMUNE DI CANAL SAN BOVO

PROVINCIA DI TRENTO

Via Roma, 58 CAP 38050 Tel. 0439 719900 Fax 0439 719999

mail: canalsanbovo@comune.canalsanbovo.tn.it

Codice Fiscale 00316270222 - Partita I.V.A. 00256240227

**PROT. N. 6503/2018
21/12/2018**

CANAL SAN BOVO, li

Oggetto: AVVISO DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

**Egr. Consigliere/a Comunale
Rispettivi indirizzi e-mail**

INFORMO LA S.V. CHE IL CONSIGLIO COMUNALE È STATO CONVOCATO IN SEDUTA ORDINARIA PER LE ORE 18.00 DEL GIORNO GIOVEDÌ 27 DICEMBRE 2018 PRESSO LA SEDE COMUNALE, PER TRATTARE IL SEGUENTE ORDINE DEL GIORNO:

1.APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE.

2.MOZIONE PROT. DD. 04/12/2018 N. 6142 PRESENTATA DAL GRUPPO DI MINORANZA CONSILIARE AVENTE PER OGGETTO LA STRADA FORESTALE ROE TOTOGA;

3.IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE – APPROVAZIONE ALIQUOTE, DETRAZIONI E DEDUZIONI D'IMPOSTA PER IL 2019.

4.APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2019/2021 CON DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019/2021 E NOTA INTEGRATIVA.

5.APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2019 DEL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI CANAL SAN BOVO.

6.APPROVAZIONE AGEVOLAZIONI AI SENSI DELL'ART. 14 DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PER LA GESTIONE DEL CICLO DEI RIFIUTI URBANI (TARI) PER L'ANNO 2019.

7.APPROVAZIONE DEL "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE".

8.REVISIONE DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 7 COMMA 10 LP 19/2016 E ART. 24 DLGS 175/2016 COME MODIFICATO DAL DLGS 100/2017; RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE ED ATTI CONNESSI.

9. NOMINA DI UN NUOVO MEMBRO DEL COMITATO DI REDAZIONE GIORNALINO COMUNALE VANOI NOTIZIE IN SOSTITUZIONE DI MEMBRO DIMISSIONARIO.

10. NOMINA DI UN NUOVO MEMBRO NEL CONSIGLIO DI BIBLIOTECA COMUNALE IN SOSTITUZIONE DI MEMBRO DIMISSIONARIO.

IL SINDACO
RATTIN ALBERT
f.to